



COMUNE DI TEMU'
PROVINCIA DI BRESCIA

REGOLAMENTO

PER L'USO DEL

CAMPO SPORTIVO COMUNALE

[Allegato a Deliberazione Consiliare n. 6/2025](#)

IL SINDACO
F.to (Corrado Tomasi)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dott. Fabio Gregorini)

INDICE DEGLI ARTICOLI

- Art. 1** Principi generali e finalità- funzioni degli impianti sportivi.
- Art. 2** Modalità d'uso dell'impianto.
- Art. 3** Istanza di accesso all'uso dell'impianto- ripartizione turni e fasce orarie d'utenza.
- Art. 4** Manifestazioni aperte al pubblico- tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
- Art. 5** Obblighi degli utenti.
- Art. 6** Obblighi degli spettatori.
- Art. 7** Utilizzo dell'impianto da parte dell'Amministrazione.
- Art. 8** Tariffe.
- Art. 9** Pubblicità commerciale.
- Art. 10** Responsabilità.
- Art. 11** Controlli e verifiche dell'uso dell'impianto.
- Art. 12** Penalità, sospensione e revoca della concessione d'uso.
- Art. 13** Sanzioni pecuniarie.
- Art. 14** Norme di rinvio.

Art. 1 Principi generali e finalità- funzioni degli impianti sportivi.

1. Il Comune di Temù con il presente Regolamento disciplina l'uso del campo sportivo sito in via Saletti, che consta di:
 - n. 1 campo da calcio regolamentare;
 - n. 1 campo di calcio non regolamentare;
 - le zone limitrofe alle aree di rispetto poste attorno al campo di calcio;
 - n. 1 struttura adibita a spogliatoi e relativi arredi;
 - n. 1 tensostruttura;
 - n. 1 campo da beach volley.
2. I suddetti impianti sportivi del Comune sono le sedi deputate allo svolgimento d'attività sportive motorie, conferenze, spettacoli pubblici vari, purché siano stati dichiarati agibili ai sensi della normativa riguardante la pubblica sicurezza.
3. Le funzioni inerenti alle attività di cui al comma precedente, sono esercitate direttamente dal Comune ovvero mediante un gestore, individuate con specifico atto deliberativo. In ogni caso il Comune esercita la vigilanza sull'utilizzo dell'impianto e sull'osservanza del presente regolamento, con poteri ispettivi.
4. I suddetti impianti possono essere concessi in uso per lo svolgimento di feste private ai sensi di quanto previsto al successivo art. 2.2 punto V.

Art. 2 Modalità d'uso dell'impianto.

1. L'accesso ai luoghi di attività sportiva è consentito unicamente agli atleti, agli utenti delle attrezzature, ed alle persone autorizzate (accompagnatori, genitori, parenti di primo grado, ecc.) secondo le modalità stabilite dal presente regolamento e dal calendario fissato in sede gestionale.
2. Al fine di un disciplinato esercizio del diritto d'accesso, le possibili utenze sono classificate secondo il seguente ordine di priorità:
 - I. Amministrazione Comunale;
 - II. Società, cooperative e Associazioni sportive, affiliate a Federazioni aderenti al CONI;
 - III. Enti e gruppi di promozione sportiva;
 - IV. Persone singole o aggregate in squadre occasionali per lo svolgimento di attività sportive;
 - V. Altre associazioni e gruppi, per lo svolgimento delle altre attività non sportive ammesse dal Regolamento e dalle convenzioni relative alla gestione degli

impianti.

3. Le scolaresche di Temù potranno usufruire gratuitamente degli impianti sportivi e delle relative attrezzature, che saranno poste a loro disposizione in base ad accordi da convenirsi fra le autorità scolastiche e l'Ente.
4. Altre richieste, comprese in generale quelle di utenze non locali, potranno essere accolte subordinatamente alle esigenze soprarichiamate e con precedenza per quelle locali, nonché per lo svolgimento di ritiri estivi di squadre professionistiche e non.

Art. 3 Istanza di accesso all'uso dell'impianto- ripartizione turni e fasce orarie d'utenza.

1. Le Società e le Associazioni sportive, le Federazioni, gli Enti di Promozione Sportiva, le Scuole di ogni ordine e grado, i gruppi amatoriali e i privati cittadini che intendono utilizzare l'impianto per attività continuative devono presentare apposita richiesta scritta annuale al Comune di Temù.
2. Nella richiesta devono essere espressamente indicati il periodo di utilizzo, l'attività sportiva che si intende svolgere ed il numero delle ore settimanali.
3. La Giunta Comunale, esaminate le richieste, convocherà, in caso di necessità, le società richiedenti affinché queste ultime forniscano le informazioni utili all'Ente per la stesura del calendario degli orari e dei turni.
4. La ripartizione dei turni, spazi e fasce orarie di utenza, per le attività sportive di cui al comma 1 compete alla Giunta Comunale dandone comunicazione ai richiedenti.
5. Coloro che intendono utilizzare gli impianti per lo svolgimento di iniziative e manifestazioni sportive ed extra sportive, devono presentare apposita richiesta al Comune almeno 30 giorni solari (trenta) prima dello svolgimento della manifestazione. Utilizzazioni occasionali e straordinarie degli impianti sportivi, non incluse nella programmazione annuale di cui al comma 4, possono essere autorizzate a condizione che risultino compatibili con le attività già programmate.
6. Nell'istanza devono essere indicati i contenuti della manifestazione, le finalità, i giorni e le ore d'utilizzo, le eventuali attrezzature di allestimento e ogni altro elemento utile ai fini di una corretta valutazione per il rilascio della concessione d'uso.
7. La concessione di utilizzo per le manifestazioni di cui al comma 5 viene rilasciata dal responsabile del competente settore o servizio, sentita la Giunta Comunale.
8. L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di vietare l'utilizzo del campo

da gioco nel caso che le condizioni meteo pregiudichino la tenuta del manto erboso.

Art. 4 Manifestazioni aperte al pubblico- tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, ad esclusione dell'Amministrazione Comunale, per utilizzare gli impianti sportivi, o una parte di essi, per le attività di cui all'art.1, aperte al pubblico, devono osservare il seguente procedimento:
 - I. presentare almeno 30 giorni solari prima della manifestazione, domanda scritta al gestore. La concessione d'uso è subordinata al rispetto delle norme sul pagamento del canone;
 - II. dopo aver ottenuto l'autorizzazione e l'inserimento in calendario, l'utente deve espletare tutte le procedure amministrative e legali inerenti e deve assumersi l'impegno di munirsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti leggi in materia;
 - III. il mancato pagamento del canone comporta l'esclusione dell'insolvente da ogni ulteriore concessione o autorizzazione e le necessarie azioni da parte dell'Ente per il recupero dei crediti;
 - IV. richieste specifiche di riprese televisive e/o radiofoniche di una manifestazione, devono essere presentate all'ente, che cura ogni rapporto e se ne assume la responsabilità;
 - V. la durata della manifestazione a pagamento, è determinata dalla validità del biglietto venduto, nel senso che i corrispettivi sono dovuti per ogni singola manifestazione;
 - VI. per le manifestazioni aperte al pubblico si deve provvedere:
 - a. all'esposizione dei cartelli indicatori per il pubblico, tanto agli ingressi quanto alle biglietterie;
 - b. qualora non si tratti di personale volontario aderente all'associazione, al pagamento del personale addetto alle casse;
 - c. al servizio di controllo agli ingressi sino al completo sgombero di tutti gli spettatori;
 - d. alla sorveglianza dei servizi igienici ed al controllo dei posti;
 - e. all'aggiunta di eventuali altoparlanti,
 - f. a tutte le attrezzature supplementari delle singole manifestazioni;
 - g. ai consumi di energia elettrica, acqua e metano per quelle manifestazioni, il cui carattere esige consumi maggiori del normale o impianti particolari;
 - h. all'eventuale servizio medico per atleti e pubblico;

- i. di tutti questi adempimenti nei confronti del Comune risponde il richiedente la manifestazione;
- VII. tutto ciò che è installato provvisoriamente negli impianti sportivi non deve essere assicurato o fissato a muri, soffitti, pareti, ecc.; e deve essere sgombrato nei termini concordati preventivamente, appena finita la manifestazione;
- VIII. per qualsiasi danno arrecato, anche dal pubblico e dalla squadra ospite, alle attrezzature ed agli impianti, durante le manifestazioni, gli allenamenti e le altre attività organizzate, l'onere relativo al ripristino od alla sostituzione, è a carico del gestore, come pure eventuali danni a persone o cose di terzi, salvo il suo diritto di rivalsa sul danneggiatore; a tal fine il gestore dovrà stipulare specifica polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazione.
2. Alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché della proprietà, provvede il Servizio di Polizia Locale ed in via più generale le Forze di Polizia dello Stato.
 3. A tali fini gli organi di cui al 2° comma hanno diritto di accesso alle strutture ed ai locali in ogni tempo.

Art. 5 Obblighi degli utenti

1. Le Società e le Associazioni sportive, le Federazioni, gli Enti di Promozione Sportiva, le Scuole di ogni ordine e grado, I gruppi amatoriali e i privati cittadini che utilizzano il campo sportivo comunale e le sue attrezzature sono tenuti:
 - I. a non danneggiare gli immobili e gli impianti sportivi;
 - II. a risarcire eventuali danni arrecati;
 - III. a pagare la tariffa nella misura ed entro i termini fissati;
 - IV. a tenere negli impianti sportivi, durante il loro uso, un responsabile che vigila sul buon andamento delle attività in corso anche con riferimento al personale addetto al campo e verso l'eventuale pubblico;
 - V. a munirsi dei permessi di pubblica sicurezza se necessari;
 - VI. ad acconsentire il libero accesso e la circolazione del personale comunale di servizio o incaricato dei controlli;
 - VII. ad adottare tutte le misure di sicurezza e di pronto soccorso ed altri eventuali accorgimenti, richiesti dalle circostanze;

- VIII. a sollevare il Comune da ogni responsabilità in ordine agli incidenti derivanti dall'attività sportiva diretta ed indiretta;
- IX. ad assumersi in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone da loro designate per la vigilanza, o in ogni caso di terzi, sull'uso degli impianti sportivi concessi, qualora qualsiasi intervento effettuato da personale non autorizzato dall'Ente sulle strutture medesime, causi danno alla funzionalità degli stessi;
- X. a restituire ogni volta la struttura utilizzata in perfette condizioni d'ordine e di efficienza, cioè al termine degli allenamenti, manifestazioni sportive ed extra sportive, gli utenti hanno l'obbligo di lasciare libero l'impianto, i servizi, gli spogliatoi ed ogni altro spazio di pertinenza dalle proprie cose.
- XI. a segnalare, per iscritto, al Comune eventuali deficienze o manchevolezze che potrebbero costituire pericolo o danno per persone o cose. A titolo collaborativo, l'utilizzatore è altresì tenuto a segnalare osservazioni o rilievi che possano incidere sul miglioramento dei servizi e sull'utilizzo degli impianti sportivi.
2. Nel caso i precedenti obblighi non venissero rispettati l'Amministrazione Comunale potrà revocare l'autorizzazione data senza preavviso alcuno.
3. E' espressamente vietato fumare nei locali dati in uso.
4. All'atto della domanda di concessione d'uso, dovrà essere indicato il nome del responsabile, il quale risponderà di ogni eventuale danno a persone, a strutture e ad attrezzature nel corso dell'utilizzo degli impianti sportivi, esonerando il Comune da ogni responsabilità a riguardo.
5. Per le attività e manifestazioni sportive e per quelle extra sportive che richiedano l'installazione di attrezzature e/o strutture aggiuntive necessarie, gli utenti devono provvedere, previa espressa autorizzazione comunale, a loro cura e spese, alla fornitura e alle operazioni di montaggio e smontaggio, seguendo le norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Tali operazioni devono essere effettuate rapidamente prima e dopo la conclusione dell'attività e/o manifestazione, onde evitare pregiudizio allo svolgimento delle altre attività. Il richiedente si assume ogni responsabilità civile e penale in ordine alla regolarità e conformità delle attrezzature installate alle norme vigenti in materia.

Art. 6 Obblighi degli spettatori

1. È consentito l'accesso all'impianto per assistere alle attività sportive e manifestazioni in esso svolte.
2. Gli spettatori sono tenuti a mantenere comportamenti civili, nel rispetto delle strutture e del personale addetto agli impianti sportivi.
3. È vietato accedere con animali anche al guinzaglio.
4. È espressamente vietato fumare negli impianti sportivi o nelle strutture adiacenti.

Art. 7 Utilizzo dell'impianto da parte dell'Amministrazione

1. L'Ente ha la facoltà di disporre sempre, pienamente e liberamente degli impianti sportivi, per consentire manifestazioni cittadine rilevanti, manifestazioni comunali, ovvero organizzate dal Comune in collaborazione con altri Enti pubblici, nonché per interventi di straordinaria manutenzione o per motivi di interesse pubblico, previa comunicazione al concessionario. Per le sospensioni nulla è dovuto da parte dell'Ente ai concessionari.

Art. 8 Tariffe

1. L'utilizzo del campo sportivo è soggetto al pagamento di una tariffa che viene stabilita dalla Giunta Comunale.
2. Gli introiti tariffari, da liquidarsi da parte degli utilizzatori anticipatamente all'uso degli impianti sportivi, vengono incamerati dall'Ente.
3. La dimostrazione dell'avvenuto pagamento del corrispettivo d'uso costituisce presupposto per l'accesso ed il conseguente utilizzo degli impianti sportivi. Per dimostrazione di avvenuto pagamento si intende la consegna all'Ente del codice identificativo del bonifico bancario (c.r.o.) o di assegno circolare, in alternativa potrà essere presentata dichiarazione d'impegno al pagamento da parte del rappresentante del gruppo/squadra.
4. Il mancato pagamento di una sola tariffa comporta, a carico del concessionario, l'immediata sospensione dell'utilizzo degli impianti sportivi e l'esclusione da ogni altra autorizzazione fin tanto che perdurerà l'insolvenza nei confronti dell'Ente.
5. Nel corso della gestione le tariffe possono essere aggiornate dal 1 gennaio di ogni anno, secondo il tasso ufficiale Istat F.O.I arrotondato, all'unità superiore, ovvero, ogni qual volta la legislazione imponga una variazione delle tariffe pubbliche e secondo la misura prevista dalla stessa legislazione.
6. Sono esentate dal pagamento della tariffa, le società professionistiche di calcio iscritte ai campionati nazionali di serie A, B e C nonché le società di calcio

femminile iscritte al campionato di serie A.

7. Le tariffe saranno suddivise in tariffa piena e tariffa convenzionata.
8. La tariffa convenzionata verrà applicata agli utenti che nel periodo di utilizzo degli impianti alloggeranno presso le strutture ricettive alberghiere e presso le strutture ricettive non alberghiere, ad esclusione delle case per ferie, case e appartamenti per vacanze, rifugi e bivacchi fissi.

Art. 9 Pubblicità commerciale

1. È consentita la pubblicità commerciale sia all'interno che all'esterno degli impianti sportivi. Essa potrà essere fissa, mobile, sonora ed audiovisiva.
2. L'installazione di strutture permanenti dovrà sempre essere autorizzata espressamente dall'Amministrazione Comunale.
3. La disciplina per l'utilizzo degli spazi interni ed esterni dell'impianto sportivi, a scopi pubblicitari, deve rispettare le normative vigenti.
4. Ogni tassa o imposta è a totale carico del concessionario.

Art. 10 Responsabilità

1. L'uso degli impianti sportivi, delle attrezzature, dei locali e degli accessori si intende effettuato a rischio e pericolo di chi pratica l'attività sportiva e dei suoi accompagnatori, con esclusione di ogni responsabilità a carico dell'Ente, salvo per vizi imputabili alla struttura dell'impianto.
2. L'Ente non è responsabile degli indumenti, oggetti o valori lasciati negli impianti, anche se custoditi negli appositi armadietti, nonché delle attrezzature di proprietà delle società sportive.
5. Gli utilizzatori si assumono, in via diretta ed esclusiva, ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale in ordine a danni propri ed a terzi, nonché agli impianti sportivi ed alle attrezzature per il periodo di utilizzo degli impianti medesimi. A tale scopo gli utilizzatori dovranno stipulare apposita polizza assicurativa.

Art. 11 Controlli e verifiche dell'uso dell'impianto

1. Il Comune ha piena facoltà di controllare le modalità d'uso degli impianti sportivi a mezzo di propri funzionari.
2. Le verifiche e i controlli possono essere effettuati liberamente senza formalità e senza preavviso alcuno, in ogni tempo e luogo, prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività sportive e manifestazioni extra sportive.
3. I predetti funzionari hanno libero accesso agli impianti sportivi. Ad essi non può essere richiesto alcun tipo di adempimento o formalità.

Art. 12 penalità, sospensione e revoca della concessione d'uso

1. In caso di inosservanza degli oneri, obblighi, divieti e prescrizioni dettati dal presente regolamento, l'Ente ha la facoltà di applicare una sanzione pecuniaria.
2. Le modalità, il tipo e la misura della sanzione saranno determinati dalla Giunta Comunale tenendo conto della gravità, della continuità e della recidività.

Art.13 Sanzioni pecuniarie

1. Ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 € a 500 €.
2. Il Comune determina la sanzione pecuniaria da applicare, secondo la gravità della violazione accertata, all'opera svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione medesima.
3. Il Comune provvede alla contestazione e notificazione della sanzione ai sensi dell'art. 14 della stessa Legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modifiche.
4. Tipi di sanzione:
 - A) Sanzione amministrativa pecuniaria da 25 € a 150 €:
 - mancato pagamento della tariffa nella misura ed entro i termini fissati;
 - mancato adempimento dell'obbligo di tenere nell'impianto, durante il loro uso, un responsabile che vigila sul buon andamento delle attività in corso anche con riferimento al personale addetto al campo e verso l'eventuale pubblico;
 - mancato adempimento dell'obbligo di acconsentire il libero accesso e la circolazione del personale comunale di servizio o incaricato dei controlli;

- mancato adempimento, da parte degli spettatori, di mantenere comportamenti civili, nel rispetto delle strutture e del personale addetto all'impianto;
- mancato adempimento del divieto di accedere con animali anche al guinzaglio;
- violazione del divieto di fumare nei locali dati in uso;
- violazione dell'obbligo di restituire ogni volta la struttura in perfette condizioni d'ordine e di efficienza, cioè al termine degli allenamenti, manifestazioni sportive ed extra sportive e dell'obbligo per gli utenti di lasciare libero l'impianto, I servizi, gli spogliatoi ed ogni altro spazio di pertinenza dalle proprie cose;

B) Sanzione amministrativa pecuniaria da 150 € a 500€ :

- mancata adozione di tutte le misure di sicurezza e di pronto soccorso ed altri eventuali accorgimenti, richiesti dalle circostanze;
- mancato adempimento dell'obbligo di munirsi dei permessi di pubblica sicurezza se necessari;
- mancato adempimento da parte degli utenti, per le attività e manifestazioni sportive e per quelle extra sportive che richiedano l'installazione di attrezzature e/o strutture aggiuntive necessarie, di provvedere, previa espressa autorizzazione comunale, a loro cura e spese, alla fornitura e alle operazioni di montaggio e smontaggio, seguendo le norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- mancato adempimento dell'obbligo da parte degli utenti di segnalare per iscritto al Comune atti, fatti ed inconvenienti pregiudizievoli dei propri interessi, di quelli del Comune e della sicurezza, accaduti nell'impianto prima, durante e dopo lo svolgimento dell'attività;
- danneggiamento degli immobili e dell'impianto, purché i danni derivino da condotta dolosa o caratterizzata da colpa grave del responsabile;

5. La violazione del divieto di fumare in tutto l'impianto comporta l'applicazione delle sanzioni introdotte dalla Legge 28.12.2001 n. 448, pari ad 50 € aumentate a 100 € nel caso di trasgressione al divieto in presenza di donna in evidente stato di gravidanza o di bambini fino a 12 anni.

6. In caso di recidiva i trasgressori saranno puniti con la sanzione raddoppiata rispetto a quanto previsto per la violazione stessa.

Art. 14 Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le norme delle leggi vigenti in materia.